



COMUNE DI PIACENZA
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

Via Taverna, 39 – 29121 Piacenza
<http://www.comune.piacenza.it>
protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it

Avviso pubblico

PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNITÀ

ANNO 2023

IL COMUNE DI PIACENZA
Servizio Servizi Sociali

provvede alla raccolta delle domande per la corresponsione degli assegni di maternità, secondo le seguenti modalità.

1. DESTINATARI

L'assegno è corrisposto a favore delle madri, residenti nel Comune di Piacenza, che non beneficino o beneficino in parte del trattamento previdenziale dell'indennità di maternità e che rientrino nel seguente limite di valore ISEE MINORENNI: **Euro 19.185,13**.

2. REQUISITI DEI RICHIEDENTI

Il richiedente l'assegno deve trovarsi in una delle seguenti situazioni:

- essere cittadina italiana;
- essere cittadina comunitaria;
- essere cittadina extracomunitaria in possesso di carta di soggiorno.

La madre richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo.

Nei seguenti **casi particolari** l'assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre ossia:

- in caso di **madre minore di età** (come in tutte le altre ipotesi di incapacità di agire), dal padre maggiorenne a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto, che il figlio



sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà. Qualora anche il padre del bambino sia minore di età, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante;

●in caso di **decesso della madre del neonato** (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo), dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o affidataria) a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi);

●in caso di **affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre**, dal padre sempre che il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l'assegno spetta al padre in via esclusiva);

●in caso di **separazione legale tra i coniugi**, dall'adottante o dall'affidatario preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l'assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;

●nei casi di **adozione speciale** di cui all'art.44, comma 3, legge 184/1983, dall'adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell'adottante e sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi;

●in caso di **minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori**, dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica.

La domanda per l'assegno può essere presentata dalle donne che non percepiscono l'indennità di maternità erogata dall'INPS (o da altri enti previdenziali) né alcun trattamento economico (retribuzione) da parte del datore di lavoro per il periodo di maternità.

Tuttavia, le donne che beneficiano di un trattamento economico di maternità di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno possono avanzare richiesta per la quota differenziale.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza della madre entro il termine perentorio di **sei mesi dalla nascita del figlio**, utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID attraverso lo Sportello Telematico del Comune di Piacenza oppure tramite invio all'indirizzo protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it .

La domanda deve essere presentata compilando il modulo presente sul sito del Comune di Piacenza e allegando tutti i seguenti documenti in corso di validità:

1. Documento di identità (solo in caso di invio del modulo via pec);
2. Permesso di soggiorno (nel caso in cui il permesso sia scaduto è possibile allegare la ricevuta di pagamento della quota di rinnovo);
3. Copia fotostatica del Codice IBAN corrispondente al conto corrente sul quale accreditare il contributo o Certificato di rilascio dello stesso da parte dell'Istituto di Credito. Il conto corrente deve essere intestato o cointestato al richiedente il contributo.

Le domande prive dei suddetti allegati verranno automaticamente escluse.

Per i richiedenti privi di computer e stampante, sono a disposizione le postazioni Self del Comune situate in:

- **via Taverna, 39**: per prenotarsi e accedere su appuntamento alla postazione chiamare lo 0523.492731 dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.30 e nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30;
- **via XXIV Maggio, 28**: per prenotarsi e accedere su appuntamento alla postazione chiamare lo 0523.492022 dal lunedì al venerdì - eccetto il martedì - dalle 8.45 alle 13 e nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30;
- **Galleria del Sole, 40 - Centro Civico Farnesiana**: per prenotarsi e accedere su appuntamento alla postazione e/o per ricevere supporto alla compilazione della domanda, rivolgersi agli sportelli InformaFamiglie all'indirizzo informafamiglie@comune.piacenza.it oppure compilando il seguente form per essere ricontattati: t.ly/yDwv.

4. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande dovranno essere presentate **entro 6 mesi dalla data del parto**.

In caso di adozione o affidamento preadottivo il termine di sei mesi decorre dalla data di **ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in adozione o in affidamento**. Nell'ipotesi di affidamento preadottivo, qualora il minore non possa essere iscritto nella famiglia anagrafica dell'affidatario a causa di particolari misure di cautela stabilite nei suoi confronti dall'autorità competente, all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica è equiparato l'inizio della coabitazione del minore con il soggetto affidatario quale risulta dagli atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo.

Tutti i requisiti richiesti dal presente bando devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda. Non si terrà conto di successive integrazioni della documentazione richiesta.

5. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

A seguito di provvedimento comunale, il contributo verrà corrisposto da INPS, entro 45 giorni dalla data di ricevimento dei dati trasmessi dal Comune, per un massimo di Euro 383,46 mensili per 5 mensilità, per un totale annuo di **Euro 1.917,30**, previa istruttoria a cura del Comune di Piacenza.

Per determinare l'importo della quota differenziale occorre sottrarre dall'importo totale dell'assegno il trattamento economico di maternità percepito o spettante per l'intero periodo di astensione obbligatoria, inclusi gli eventuali periodi di interdizione dal lavoro (anche antecedenti alla nascita) disposti dai Servizi Ispettivi delle Direzioni Provinciali del Lavoro.

Il contributo verrà accreditato sul conto corrente relativo al codice IBAN indicato dal richiedente.

6. ACCESSO AGLI ATTI

Per informazioni in merito alle richieste presentate è necessario predisporre una richiesta di accesso agli atti seguendo la procedura indicata sul sito web del Comune di Piacenza al seguente link:

[https://sportellotelematico.comune.piacenza.it/
action:s_italia:accesso.attidocumenti.pubblica.amministrazione](https://sportellotelematico.comune.piacenza.it/action:s_italia:accesso.attidocumenti.pubblica.amministrazione)